



Milano, 8 maggio 2014

Testo Proposta di Legge Regionale per la disciplina del naturismo e la promozione del turismo naturista in Lombardia.

Art. 1. Definizioni, finalità e principi generali

1. Si definisce naturismo “un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente”. Il naturismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come la premessa del proprio modo di essere interiore.

2. La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma IV, della Costituzione, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

Art. 2. Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, favorisce l'individuazione di aree pubbliche e a richiesta di quelle private da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.

Art. 3. Aree pubbliche destinate alla pratica naturista

1. I Comuni, o comunque gli enti competenti in materia, anche in accordo tra loro, individuano e destinano spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Tale adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già individuate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.

2. Le aree destinate alla pratica naturista, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere concesse a associazioni non lucrative o privati, che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione. L'individuazione del concessionario è fatta tramite procedura ad evidenza pubblica. La durata della concessione è stabilita nel bando di concessione, così come il canone di concessione richiesto.

3. Con riferimento al comma 2, il Concessionario, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, ambientale e paesistica e dopo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ha la facoltà di attrezzare

A.N.ITA. - Associazione Naturista Italiana

Sede legale presso il Presidente Marco Cattaneo, Via Salita dei Cappuccini, 14 - 22100 Como

Codice Fiscale: 80203710159

Segreteria: C.P. 104 - 55041 Lido di Camaiore (LU) - segreteria@naturismoanita.it

Tel. e Fax 0584 952222 - Cell. 328 6236899

www.italianaturista.it - www.naturismoanita.it

con strutture amovibili le aree avute in concessione al fine di migliorarne la fruizione e garantirne la sicurezza

4. E' demandato al Comune il controllo delle aree date in concessione.

5. Trascorso il termine temporale di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica naturista, le organizzazioni, le associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere agli stessi l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica naturista, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione a diventare area destinata alla pratica naturista. Il Comune o gli altri enti interpellati devono inviare risposta scritta e motivata entro i 90 giorni successivi. Nel caso di mancata risposta vale la regola del silenzio assenso, pertanto l'area soggetta a richiesta sarà automaticamente autorizzata.

Art. 4. Aree private destinate alla pratica naturista

1. E' data facoltà a soggetti privati di aprire strutture ricettive e ricreative destinate al naturismo. L'eventuale realizzazione di manufatti o infrastrutture è vincolata dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, ambientali ed igieniche.

Art. 5. Vigilanza delle aree destinate alla pratica naturista

1. La vigilanza delle aree pubbliche adibite alla pratica del naturismo spetta ai Comuni. Nel caso di aree date in concessione la vigilanza spetta agli stessi concessionari.

Art. 6. Delimitazione e segnalazione delle aree destinate alla pratica naturista

1. La segnalazione delle aree pubbliche destinate alla pratica naturista, ivi comprese quelle date in concessione, devono essere evidenziate mediante l'apposizione di semplici cartelli indicanti l'inizio della zona naturista, posti a partire da 50 m dall'inizio dell'area adibita alla pratica naturista.

Art. 7. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Lombardia.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

A.N.ITA. - Associazione Naturista Italiana

Sede legale presso il Presidente Marco Cattaneo, Via Salita dei Cappuccini, 14 - 22100 Como

Codice Fiscale: 80203710159

Segreteria: C.P. 104 - 55041 Lido di Camaiore (LU) - segreteria@naturismoanita.it

Tel. e Fax 0584 952222 - Cell. 328 6236899

www.italianaturista.it - www.naturismoanita.it
